



UFFICIO DELLE DOGANE DI FORLÌ'-CESENA

BREXIT 2022

**Procedure ed adempimenti
doganali**

**Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini**

22 marzo 2022

**Francesco Catapano - Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena
SOT di Cesena**





STATUS DI ESPORTATORE REGISTRATO

L'esportatore registrato è un operatore registrato in una banca dati (sistema REX) (entrato in esercizio nel 2017)

L'origine delle merci è dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine (autocertificazione). Per poter rilasciare un'attestazione di origine, un operatore economico deve essere registrato in una banca dati dalle sue autorità competenti. L'operatore economico diventa un "esportatore registrato".

L' autorità doganale assegna al richiedente un numero REX composto da caratteri alfanumerici (ITREX+CODICE EORI) che va riportato nella dichiarazione di origine

Il sistema REX si fonda sul principio dell'autocertificazione, da parte degli operatori economici.

Il sistema informatico REX è stato sviluppato dalla Commissione europea ed è messo a disposizione degli Stati membri dell'UE, dei paesi beneficiari.

Tale sistema di autocertificazione sostituirà gradualmente il sistema della certificazione dell'origine.



Applicazione del sistema REX nell'UE

Per il momento il sistema REX è utilizzato dagli operatori economici della UE che esportano merci originarie verso alcuni paesi terzi, con i quali l'UE ha stipulato accordi bilaterali di libero scambio (ALS) e nel contesto dell'SPG, ove è previsto che l'origine delle merci sia dichiarata dagli esportatori iscritti esclusivamente al sistema REX, come ad esempio:

L'accordo tra l'UE e il Canada (CETA)

L'accordo tra l'UE e il Giappone

L'accordo tra l'UE e il Vietnam

L'accordo tra l'UE e il Regno Unito (TCA UE-Regno Unito)

L'elenco completo dei Paesi interessati è reperibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-database-s-customs/rex-registered-exporter-system_en



ESSERE ISCRITTI AL REGISTRO REX IN CASO DI ESPORTAZIONI CHE SUPERINO IL VALORE DI 6.000€ NELL'ACCORDO TRA UE ED IL REGNO UNIO

Nel caso in cui il valore della spedizione sia inferiore a 6.000 € si può compilare la dichiarazione senza inserire alcun Export Reference Number.

Se il valore invece supera i 6.000€ sarà obbligatorio l'inserimento nella dichiarazione di origine del numero REX -(Registered Exporter).

La banca dati REX consente, l'identificazione immediata dell'operatore da parte dell'autorità doganale, identificazione completa anche dei dati relativi alle merci commercializzate.

Publicazione dei dati degli esportatori registrati :

Il dati del sistema REX sono pubblicamente disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

In riguardo alla Gran Bretagna, gli operatori doganali inglesi possono ancora riportare il proprio codice EORI nella dichiarazione di origine che rilasciano, mentre, dal 2022, nell'Unione Europea, gli esportatori unionali devono obbligatoriamente essere registrati nell'apposita Banca dati REX per la dichiarazione di origine.



PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI NAZIONALI NEL SISTEMA REX (art. 68, art. 80, art. 86, Regolamento Esecutivo)

A seguito dell'introduzione del Regolamento di esecuzione (UE) 604/2018 della Commissione Europea, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, sia entro l'ambito SPG che entro l'ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi, presentano domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo **allegato 22-06 bis** del RE . L'introduzione di tale nuovo modulo di domanda supera la necessità di presentare due distinte richieste in relazione ai due ambiti di applicazione SPG e Accordi bilaterali commerciali UE/Paesi terzi.



FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO REX

Le principali funzionalità del sistema REX sono:

Registrazione degli esportatori: gli esportatori chiedono di diventare esportatori registrati compilando un modulo di domanda e lo presentano alle loro autorità competenti. Le autorità competenti registrano gli esportatori che presentano moduli di domanda completi e corretti.

Modifica dei dati di registrazione: una volta registrato, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alle sue autorità competenti tutte le eventuali modifiche ai suoi dati registrati.

Revoca degli esportatori: in alcuni casi, un esportatore registrato verrà revocato dal sistema REX. Ciò può accadere, ad esempio, se l'azienda cessa di esistere o se l'esportatore registrato commette una frode. A seconda del motivo, la revoca avviene su richiesta dell'esportatore registrato o su iniziativa delle autorità competenti.

Con queste tre funzionalità, è responsabilità delle autorità competenti mantenere sempre un archivio aggiornato degli esportatori registrati.



Le domande vanno presentate all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, individuato sulla scorta dei criteri indicati dagli artt. 22 del CDU, e cioè all'Ufficio doganale competente per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la sua contabilità principale ai fini doganali.

Le informazioni obbligatorie che il richiedente deve fornire sono indicate nel modello di domanda:

- campo 1 informazioni generali sull'azienda (*nome, indirizzo, codice EORI*);
- campo 2 (è facoltativo) andrà indicato un eventuale punto di contatto diverso da quello di cui al primo campo;
- campo 3 (specificazione dell'attività principale PRODUZIONE /COMMERCIO);
- campo 4 (descrizione delle merci beneficiarie di trattamento preferenziale e **indicazione del codice della NC**);
- campo 5 (dati del firmatario autorizzato con impegni che l'esportatore deve assumere);
- campo 6 (consenso alla pubblicazione dei dati).

Nei campi 5 e 6 vanno apposte le firme (*con funzione/qualifica*) dell'esportatore, rispettivamente per la sottoscrizione della domanda e per il consenso alla pubblicazione dei dati.



Quando il modello di domanda è presentato dall'esportatore in formato cartaceo, è obbligatoria la sottoscrizione autografa. Il modello può essere presentato a mano, a mezzo posta o a mezzo e-mail PEC (occorre allegare la copia del documento di identità del richiedente).

E' anche consentita la presentazione del modello di domanda in formato elettronico con firma autenticata elettronicamente mediante portale della comunità reperibile al seguente link: <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>

I Servizi Tecnici della Commissione Europea hanno sviluppato il Portale REX, che è disponibile dal 25 gennaio 2022.

E' reperibile inoltre un video nel sito dell' ADM che spiega il funzionamento del Portale REX e offre una guida utile per l'accesso, la compilazione, la modifica, l'invio e il ritiro della domanda.

Il link è il seguente:
<https://www.adm.gov.it/portale/i-sistema-degli-esportatori-registrati-rex->





Anche per la presentazione in formato elettronico gli uffici doganali, competenti alla registrazione, procederanno ad un controllo formale in merito alla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente .

Ove il modulo di domanda presentato dall'esportatore risulti completo ed il controllo formale abbia dato esito positivo, l'ufficio effettua la registrazione e comunica al richiedente il completamento della procedura di registrazione col numero REX.

Ai fini dell'accesso, l'operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido e di almeno una delle seguenti autorizzazioni: - **REXSTP_CONSULTATIVE**: consente di consultare la registrazione al REX - **REXSTP_EXECUTIVE**: consente di presentare la domanda di registrazione al REX e le richieste di modifica. Tali autorizzazioni, in base alle proprie necessità operative, possono essere richieste tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), dagli utenti in possesso delle credenziali di accesso nazionali (SPID, CNS o CIE)

Nella prima fase l'utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta

L'uso obbligatorio del portale è stato differito tra la fine del primo quadrimestre e inizio secondo del 2022.

Ulteriori informazioni sono consultabili nella Circolare 4/2021 di ADM integrata dalla circolare 24/2021 di ADM - “ Sistema degli esportatori registrati REX”.



REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI (art. 91 Regolamento Esecutivo)

Qualsiasi esportatore, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.

Quindi l'esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell'esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali.

Tale periodo decorre dalla fine dell'anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull'origine salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.

Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.



Brexit: reintroduzione dei beni nell'UE senza applicazione di IVA e dazi. In quali casi

Gli operatori economici Unionali, che hanno ceduto (Intra/Export) merci nel Regno Unito e intendono reintrodurli nel paese di partenza successivamente al recesso, possono considerare tali merci quali beni in reintroduzione in franchigia, in esenzione daziaria però a determinate condizioni.

In particolare, se sono reintrodotti nell'UE dallo stesso soggetto che li aveva originariamente spediti in UK, se si trovano nello stesso stato in cui erano stati spediti e se vengono reintrodotte entro i tre anni dalla loro esportazione (In applicazione dell' ART. 203 del Codice Doganale Unionale).

E' necessario però dare prova della spedizione:

- che dal 2021, dopo il recesso, può essere fornita mediante il documento doganale di esportazione con relativa documentazione commerciale di vendita
- ed ante recesso mediante un documento di trasporto o con qualsiasi altro documento che attesti il momento in cui i beni sono stati trasportati nel Regno Unito unitamente alla documentazione commerciale di vendita ed alla documentazione Intrastat.



Altri regimi doganali interessati «REGIMI SPECIALI»

I regimi doganali dell'**esportazione** e dell'**importazione** sono quelli che principalmente vengono utilizzati dagli operatori economici che effettuano vendite e/o acquisti con il Regno Unito.

Altri regimi doganali cosiddetti "*regimi speciali*" possono svolgere una funzione importante nello sviluppo economico degli scambi commerciali con il Regno Unito:

- Transito connesso al movimento delle merci, sia in arrivo sia in partenza;
- perfezionamento passivo ;
- esportazione temporanea;
- Al perfezionamento passivo all'export corrisponderà il perfezionamento attivo in import.
- All'esportazione temporanea corrisponderà l'ammissione temporanea in import.
- Il deposito doganale.

In effetti, fino al 31.12.2020, molte operazioni di rilevanza economica, pur se non direttamente connesse alle vendite e svolte con partner commerciali nel Regno Unito, si effettuavano senza particolari formalità, salvo l'obbligo di annotazione in specifici registri (art.50 C.5 D.L. 331/93).

Dal 01.01.2021, tali operazioni possono essere svolte utilizzando, appunto, i regimi speciali.



TRANSITO (Art. 226 e seg. Regolamento UE 952/2013)

I beni da e verso il Regno Unito potranno essere assoggettati al regime del transito al fine di raggiungere o un ufficio doganale diverso da quello di confine o un luogo di pertinenza di un destinatario autorizzato, grazie all'impegno di una garanzia da parte del dichiarante UE, la quale verrebbe riaccreditata allo scarico del documento a destino.

In tal modo, si potranno evitare code ai confini utilizzando la procedura di sdoganamento presso luogo approvato oppure procedendo alle operazioni di sdoganamento in altri uffici rispetto a quelli di primo ingresso.

Le regole per il transito esterno sono esattamente le stesse previste dal Codice Doganale Unionale e dalla Convenzione sul Transito, cui ha aderito il Regno Unito, per le merci provenienti da Paesi terzi.

Inoltre possono essere inviate nel Regno Unito merci anche col CARNET TIR, in quanto la Gran Bretagna è parte contraente della Convenzione TIR.



PERFEZIONAMENTO PASSIVO ed ATTIVO (Art. 211 e 256 e 259 Regolamento UE 952/2013)

Il regime di perfezionamento passivo consente di esportare nel Regno Unito merci destinate ad essere ivi lavorate o modificate, in esenzione daziaria (T/P), per essere quindi riesportate nella UE sotto forma di prodotti compensatori (o, anche, ad essere immesse in libera pratica nel Regno Unito al termine del processo di lavorazione).

Il regime di perfezionamento attivo consente di importare nell'UE merci destinate ad essere ivi lavorate o modificate, in esenzione daziaria (T/P), per essere quindi riesportate fuori dalla UE sotto forma di prodotti compensatori (o, anche, ad essere immesse in libera pratica al termine del processo di lavorazione)

Il regime del perfezionamento attivo e passivo, nell'ambito degli scambi commerciali con il Regno Unito, può svolgere una funzione molto importante qualora, per la fabbricazione dei prodotti destinati al mercato britannico/unionale ,devono essere utilizzati materiali provenienti da altri Paesi.

Nel caso, di lavorazione in Italia (o in qualsiasi altro Stato membro della UE) se il prodotto ottenuto avesse acquisito l'origine preferenziale UE, secondo le regole dell' accordo sugli scambi commerciali TCA tra il Regno Unito e la UE, esso potrà essere riesportato verso UK senza che lì debba essere assoggettato al pagamento di dazi.



TEMPORANEA EXPORT (art. 214 TULD) e AMMISSIONE TEMPORANEA (Art. 250 e seg. Regolamento UE 952/2013) e CARNET ATA

Il regime di temporanea esportazione permette l'esportazione temporanea di merci comunitarie, per essere quindi reimportate nella UE, in esenzione daziaria, senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto (Mostre-fiere / conto visione e tentata vendita / noleggio ecc.).

Il regime di ammissione temporanea permette l'importazione temporanea di merci dal Regno Unito e dai paesi extra-UE in esonero dai diritti doganali. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto. (Mostre-fiere / conto visione e tentata vendita / noleggio ecc.)



TEMPORANEA EXPORT (art. 214 TULD) e AMMISSIONE TEMPORANEA (Art. 250 e seg. Regolamento UE 952/2013)

Le merci assoggettate ad un regime speciale nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e ancora ad oggi presenti sul territorio UK, se destinate a rientrare nella UE, saranno considerate merci extra UE.

Inoltre in alternativa alla dichiarazione doganale , è possibile vincolare la merce ai regimi T.E. e A.T. usufruendo del documento Carnet ATA .

Il Carnet ATA viene emesso per il territorio nazionale dalla C.C.I.A.A.



DEPOSITO DOGANALE (Art. 237 e seg. Regolamento UE 952/2013)

Il Deposito Doganale è un regime che consente di tenere in deposito, senza il pagamento di tributi e senza la necessità di adempiere a tutti i requisiti necessari per l'immissione in libera pratica, merci provenienti da Paesi terzi.

A partire dal 1° gennaio 2021, i titolari di autorizzazioni per il regime speciale del deposito doganale potranno introdurre nei depositi propri o di terzi anche le merci provenienti dal Regno Unito.

Gli operatori economici che non sono titolari di autorizzazione a tale regime, se interessati ai vantaggi derivante dal deposito doganale, possono richiedere una propria autorizzazione accedendo al portale delle Custom Decisione (CDMS) attraverso il Trader Portal della Commissione Europea

Nella tabella successiva si riassume la connessione tra le operazioni doganali e la gestione delle medesime attraverso l'utilizzo dei regimi speciali:



	<i>Partenza da IT/UK</i>	<i>Arrivo in UK/IT</i>	<i>Ritorno in IT/UK</i>
 Lavorazione conto terzi, riparazioni	Perfezionamento PASSIVO	Perfezionamento ATTIVO	Riesportazione/ Reimportazione
 Fiere, materiale tecnico, noleggi	Esportazione temporanea (<i>oppure</i> Carnet ATA)	Ammissione temporanea (<i>oppure</i> Carnet ATA)	Riesportazione/ Reimportazione (<i>oppure</i> Carnet ATA)
 Depositi	Esportazione	Introduzione in DEPOSITO DOGANALE, eventualmente seguito da IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA	Riesportazione/ Reimportazione

Il co



Riguardo eventuali dubbi in merito alle problematiche BREXIT è attivo l'Help desk Brexit , un servizio di assistenza informativa dedicata alle imprese che vogliono esportare nel Regno Unito. Il servizio offre linee guida e approfondimenti sul nuovo sistema doganale e sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2021 ed è destinato a tutte le imprese italiane, in particolare alle Piccole Medie Imprese che intendono esportare nel Regno Unito.

Si accede gratuitamente mediante la pagina dedicata sul sito dell' Agenzia ICE (Istituto Commercio Estero) nella sezione dedicata “ [Brexit in pillole per gli esportatori italiani](#) “

E anche possibile scrivere una email all'indirizzo brexit@ice.it per ricevere chiarimenti ed informazioni.

Si possono conoscere tutti gli elementi più importanti per iniziare ad esportare nel Regno Unito ;

- vi sono dei vademecum che possono supportare le imprese nella gestione degli scambi, con schede dedicate a particolari settori;
- flash news sull'evoluzione dei rapporti commerciali post Brexit;
- ed una sezione in cui poter approfondire temi specifici con un punto di vista privilegiato sul tema dell'esportazione nel Regno Unito grazie a professionisti del settore.